



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Servizi Ambientali e Reti – Servizio Tutela Ambiente

Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

Ordinanza .n. / 111

Moncalieri li .. 28 NOV. 2018

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SANITA'
PUBBLICA**

PROVVEDIMENTI INTEGRATI PER LA LIMITAZIONE DEI DANNI ARRECATI DA COLOMBO (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) E CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che le favorevoli condizioni ambientali e la disponibilità di risorse alimentari hanno portato a un forte sviluppo numerico della popolazione dei Piccioni (Columba livia varietà domestica), con le conseguenti problematiche d'igiene urbana, salute pubblica e danni all'area monumentale del centro storico di Moncalieri.

Considerato che la qualificazione dell'ambito urbano appartiene alle competenze dei Comuni e che gli obiettivi perseguiti in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro della città;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

Dato atto che la specie in oggetto è stata dichiarata, dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina - poi ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente - con nota del 01.09.88, specie estranea alla fauna selvatica e che lo stesso Istituto con parere del 28.11.96 ha indicato i Piccioni come animali di proprietà delle Amministrazioni Locali, le quali possono, nel rispetto delle leggi vigenti, adottare provvedimenti per limitare i disagi;

Visti:

- La sent. n. 83/88 del 18.1.1988 del Pretore di Cremona, che ha privato il colombo dello status di selvatico, qualificandolo proprio come uccello "ex-domestico", consentendone catture ed altri trattamenti dissuasivi;
- La Legge 11.2.1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma) che ha "omesso" di includere la Columba livia fra le specie selvatiche: prevedendo e regolamentando, ove si siano verificati inefficaci metodi ecologici di contenimento, anche l'adozione di mezzi di controllo al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico o per la prevenzione del rischio sanitario;

Quanto sopra premesso;

ORDINA

su tutto il territorio comunale di Moncalieri, ai fini della salvaguardia e tutela della salute ed incolumità pubblica nonché per ridurre il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati e per fronteggiare i problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi e per il degrado dei monumenti l'adozione dei seguenti provvedimenti integrati per la limitazione della popolazione dei colombi (*Columbia Livia* forma domestica) e dei piccioni:

- 1) il divieto di erogazione ai colombi e piccioni di riso brillato non integrale, amidi cotti (pane, pasta, riso, ecc.) e resti di cucina, ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 78 del 13.10.2003 riguardante la "Disciplina della somministrazione di alimenti da parte della popolazione ai colombi";
- 2) l'obbligo, da parte dei proprietari, degli amministratori degli stabili o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici in ambito urbano a provvedere a proprie cura e spese ad una adeguata pulizia delle aree di sosta e nidificazione dei colombi e piccioni, posa di dissuasori meccanici e chiusura degli spazi di nidificazione, avendo premura di non interessare le specie "non bersaglio" nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 5 delle Linee Guida Regionali, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) il ricorso a metodi integrati indiretti quali interventi di dissuasione non cruenta e senza uccisione e/o sofferenza dei volatili, esclusivamente da parte dei soggetti competenti e nella porzione del Centro Abitato di Moncalieri, come da planimetria allegata al presente provvedimento, tramite:
 - l'utilizzo (*bird control*) di falchi correttamente addestrati con le tecniche di falconeria alternativa e con esclusione della predazione degli animali vivi, subordinatamente al rispetto della normativa di settore;
 - mediante la cattura di una frazione di animali con impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verificino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio a partire dalla data della presente ordinanza;

Di prevedere secondo "Linee guida per la gestione del colombo di città" le attività di censimento dei colombi per quanto riguarda il controllo della popolazione degli stessi e l'attivazione delle verifiche per il potenziale rischio di natura sanitaria tramite le struttura deputate (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite raccolta e conferimento delle carcasse dei colombi morti per poter stabilire se effettivamente siano portatori e diffusori di germi patogeni o parassiti alla competente ASL).

La validità del presente provvedimento decorre dalla data della sua emanazione e fino alla sua revoca per avvenuta cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l'emanazione.

AVVERTE

Che quanto indicato nei punti sopra citati dovrà essere effettuato immediatamente a partire dalla data di notifica o della piena conoscenza dei contenuti della presente ordinanza e comunque nel minor tempo tecnicamente possibile ad eseguire gli interventi necessari;

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'articolo 7-bis - Sanzioni amministrative del Dlgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Moncalieri, all'ASL-TO5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Sede Distrettuale di Nichelino e Servizio Veterinario nonché ad altri soggetti interessati, ciascuno per quanto di competenza, disponendo che il presente provvedimento venga fatto osservare dal Corpo di Polizia Municipale, dalle Guardie ecologiche e/o corpi e soggetti equiparati.

IL SINDACO
Paolo MONTAGNA



Il Dirigente del Settore
Arch. Francesco Leccese



AMB/EM



Allegati:

Allegato 5 delle Linee Guida Regionali, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

Allegato 5: Le cautele nei confronti delle specie "non bersaglio"

L'ambiente urbano è un complesso ecosistema che ospita un'elevata biodiversità. In esso, grazie anche a parchi, viali alberati e giardini, il numero delle specie di uccelli è addirittura a volte superiore a quello presente nelle circostanti aree agricole intensamente coltivate a cereali. Le nostre città danno inoltre rifugio ad alcune specie di chirotteri (pipistrelli), protetti dalla Legge 157/1992 e dalla Legge 503/1981. La stessa Legge n. 157/92 vieta ovunque la distruzione dei nidi delle specie selvatiche di uccelli. In ambito urbano gli uccelli coloniali, spesso concentrati su pochi edifici, sono quelli che possono essere danneggiati più frequentemente ed in misura maggiore dagli interventi messi in opera (chiusura delle cavità e dei solai) per prevenire la nidificazione del colombo. In particolare, si tratta delle tre specie di rondoni (Rondone maggiore *Thacymarpis melba*, Rondone *Apus apus*, Rondone pallido *Apus pallidus*) e della Taccola *Corvus monedula*. Per la loro tutela è dunque opportuno adottare semplici accorgimenti all'atto della predisposizione di reti o altri dispositivi di chiusura. La Taccola, dominante nella scelta della cavità nido sul colombo e predatrice di nidiacei e uova di questo colombede, è presente in poche città, ma in leggera espansione. Solitamente occupa in forma coloniale edifici non abitati (castelli, torri medievali etc.), sui quali, quando possibile, sarebbe opportuno non intervenire o limitare gli interventi alle parti degli stessi non occupati dalla colonia. L'eventuale presenza di colonie di chirotteri dovrebbe, invece, essere segnalata ad istituti scientifici localmente presenti o alle istituzioni delegate alla loro tutela.

Indicazioni di massima per la messa in opera dei dissuasori di accesso**FORI PONTIERI o altre cavità**

- rete a maglia 5x5 cm;
- schermatura non trasparente con foro 3x5 cm, preferibilmente posizionato nella parte bassa della stessa
- riduzione ingresso (puntello, mattone etc.) con mantenimento minimo dello spazio di ingresso utile alle specie di piccole dimensioni (3x5 cm)

Particolare attenzione andrà adottata all'atto del posizionamento delle reti, che dovranno essere fissate distese (non a "gomitolo" o appallottolate) e munite di adeguati dispositivi di bloccaggio, onde evitare nel corso del tempo il loro spostamento ad opera degli uccelli.

